

Corrispettivi telematici - Norme

- Art. 2, D.Lgs 127 del 5 agosto 2015 – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- Decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 – documento commerciale
- Provvedimento n.prot. 182017 del 28/10/2016
- Provvedimento n.prot. 99297 del 18/4/2019
- Provvedimento n.prot. 49842/2019 del 28/2/2019

Corrispettivi telematici – D.Lgs. 127/2015

Entrata in vigore

L'obbligo di **memorizzazione elettronica** e la **connessa trasmissione** dei dati dei corrispettivi entrano in vigore:

- dall'1 luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000
- dall'1 gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/1972.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di registrazione** di cui all'articolo 24, primo comma, del DPR 633/1972.

Con decreto del Ministro dell'economia 14 maggio 2019 sono stati previsti specifici **esoneri**, in fase di prima applicazione, in ragione della tipologia di attività esercitata che si riportano di seguito:

- a) per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/1996 e dei DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
- b) per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015

- c) fino al 31/12/2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lett. a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del DPR 633/1972. **Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;**
- d) per le operazioni effettuate a bordo di una nave , di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Le operazioni escluse continuano ad essere **annotate nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del DPR 633/1972. Per le operazioni di cui alle lett. c) e d) resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Con successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Documento commerciale

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi **sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** di cui all'art. 12, co. 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e al DPR 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2016 sono stati individuate le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Documento commerciale

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali si effettua la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere documentate con un **documento commerciale**.

Il documento commerciale è emesso su idoneo **supporto cartaceo o in forma elettronica**.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce **titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia** contro i vizi della cosa venduta.

Al fine di **esplicare gli effetti fiscali** il documento commerciale contiene, oltre alle predette indicazioni anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 (fattura differita).

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Sanzioni

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le **sanzioni** previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Sanzioni

Art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/1997:

*«Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari **al cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»*

Corrispettivi telematici - D.Lgs. 127/2015 e Decreto 7/12/2016

Sanzioni

Art. 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997:

*«Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima** per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19 comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.»***

Corrispettivi telematici – Provv. n. 182017 del 28/10/2016 e n. 99297 del 18/4/2019

Tutte le **operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente** dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.

Area dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono **messe a disposizione del contribuente**, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante **apposita area dedicata e riservata** presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

Corrispettivi telematici – Provv. n. 182017 del 28/10/2016 e n. 99297 del 18/4/2019

Attraverso la medesima area dedicata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, è rilasciato al titolare del Registratore Telematico un **QR CODE** da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verifica periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

Procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al Decreto del 7 dicembre 2016.

Corrispettivi telematici – Provv. n. 182017 del 28/10/2016 e n. 99297 del 18/4/2019

Tempistiche di memorizzazione e trasmissione:

Il Registratore Telematico che, **al momento delle chiusura giornaliera**, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è **completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione** del file contenente le informazioni medesime.

L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un **esito di ricezione**.

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse. In tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file **corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto.

Corrispettivi telematici – Provv. n. 182017 del 28/10/2016 e n. 99297 del 18/4/2019

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede **all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.**

Corrispettivi telematici – Soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita

Per gli esercenti che operano con un **numero non inferiore a tre punti cassa** per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”.

In tal caso, i contribuenti hanno l’obbligo di far **certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio** e devono altresì **dotarsi del processo di controllo**, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Corrispettivi telematici – Soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato **conforme sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda** coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un **soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze**, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 (es. Società di Revisione); per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni.

Le predette verifiche di conformità sono eseguite **almeno ogni 3 anni**.

Corrispettivi telematici – Credito d'imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa

Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al **50 per cento della spesa sostenuta**, per un **massimo di euro 250** in caso di acquisto e di **euro 50** in caso di adattamento, per ogni strumento.

Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di **credito d'imposta** di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito **a decorrere dalla prima liquidazione periodica** dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed è stato **pagato, con modalità tracciabile**, il relativo corrispettivo.

Corrispettivi telematici – Credito d'imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa

Per le finalità di monitoraggio della spesa, l'Agenzia delle entrate **comunica mensilmente** al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall'articolo 2, comma 6-quinquies, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Interpelli dell'Agenzia delle Entrate

Di seguito si elencano gli Interpelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sui corrispettivi:

- Risoluzione n 47/E dell'8 maggio 2019;
- Interpello n. 139 del 14 maggio 2019;
- Interpello n. 14/E del 29 gennaio 2019;
- Interpello n. 9/E del 22 gennaio 2019;
- Interpello n. 118/E del 19 dicembre 2018;
- Interpello n. 53 del 25 ottobre 2018;
- Interpello n. 159 del 27 maggio 2019;
- Consulenza giuridica n. 13/E del 20 marzo 2019;
- Consulenza giuridica n. 3/E del 24 gennaio 2019.